



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Commissione Informatica




GUIDA RAPIDA ALLA CONSULTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE DELLE CANCELLERIE CIVILI (v. 3.0)

- Accedere alla propria casella di PEC, tramite “webmail” o attraverso il “client” di posta elettronica: vedi su <http://www.avvocatitelematici.to.it/pec/guide.html>;
- Le comunicazioni di cancelleria hanno come mittente l'Ufficio Giudiziario: es. tribunale.torino@civile.ptel.giustiziacert.it, e come oggetto la dicitura
COMUNICAZIONE [NUMERO RUOLO]/[ANNO RUOLO]/[REGISTRO]
[es. **COMUNICAZIONE 1500/2011/CC** (dove “CC” sta per “Contenzioso Civile”; alcuni altri Registri possibili sono: “LAV” - Lavoro, “EC” - Esecuzioni Civili individuali e concorsuali, “VG” - Volontaria Giurisdizione)];
- Il messaggio originale è nell'allegato alla PEC con nome “**postacert.eml**”, che può essere aperto con “doppio click”;
- Il provvedimento del Giudice, ove presente, è contenuto in un file con nome “**nomefilequalunque.pdf.zip**”; gli altri file in formato .xml (IndiceBusta.xml, Comunicazione.xml) possono essere ignorati.

Esempio di visualizzazione allegati su webmail:



Esempio di visualizzazione allegati su client di posta (Windows Live Mail):



DOMANDE FREQUENTI SULLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

- Dove arrivano?

Dal 19/11/2011, in forza di quanto disposto dal D.M. n. 44 del 21/2/2011, le comunicazioni telematiche **vengono inviate unicamente alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicata dal Professionista all'Ordine** di appartenenza ai sensi dell'art. 16 comma 7 L. 2/2009. L'Ordine provvede a trasmettere gli indirizzi al Ministero ai sensi dell'art. 7 c. 2 del sopra citato D.M.

- Che valore hanno?

La norma che oggi disciplina la materia, a seguito di svariate modifiche e abrogazioni, è l'art. 16 comma 6 D.L. 179/2012 (convertito con L. 228/2012), che dispone: *“le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita’ si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”*.

- Come posso consultare la mia casella di PEC?

Come una qualunque altra casella di posta elettronica, attraverso una c.d. “webmail” o attraverso un programma per la gestione della posta elettronica (“client”), senza bisogno della chiavetta/smart card. Per ulteriori informazioni si veda il sito <http://www.avvocatitelematici.to.it>, sezione “Posta Certificata”, sottosezione “Guide”.

- Dove si trova il provvedimento del Giudice?

Si trova in allegato al messaggio di PEC, e presenta di solito estensione “.pdf.zip”.

- Mi è arrivato un biglietto di una causa non mia: perché? E cosa devo fare?

Si tratta di un errore ascrivibile ad una errata associazione del Suo codice fiscale al fascicolo. Occorre segnalare l'anomalia direttamente alla sezione dalla quale il biglietto proviene, in quanto il Punto di Accesso non ha controllo sul contenuto dei biglietti stessi; per le segnalazioni riguardanti Torino e Sezioni Distaccate è possibile utilizzare l'apposito tasto nella pagina “PolisWeb” del PdA (<http://www.pdatorino.it>).

Per ogni approfondimento o ulteriore chiarimento è inoltre a Vostra disposizione il sito

<http://www.avvocatitelematici.to.it>